

CITTÀ DI TORINO

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 9 NOVEMBRE 2020

(proposta dalla G.C. 13 ottobre 2020)

Sessione Ordinaria

Convocato il Consiglio nelle prescritte forme sono intervenuti in videoconferenza, oltre al Presidente SICARI Francesco ed alla Sindaca APPENDINO Chiara, le Consigliere ed i Consiglieri:

ALBANO Daniela	GIACOSA Chiara	PAOLI Maura
AMORE Monica	GIOVARA Massimo	PARLACINO Francesca
ARTESIO Eleonora	GRIPPO Maria Grazia	PATRIARCA Lorenza
AZZARÀ Barbara	IMBESI Serena	PETRARULO Raffaele
BUCCOLO Giovanna	LAVOLTA Enzo	POLLICINO Marina
CARLEVARIS Cinzia	LO RUSSO Stefano	RICCA Fabrizio
CARRETTA Domenico	LUBATTI Claudio	RUSSI Andrea
CARRETTO Damiano	MAGLIANO Silvio	SCANDEREBECH Federica
CHESSA Marco	MALANCA Roberto	SGANGA Valentina
CURATELLA Cataldo	MENSIO Federico	TEVERE Carlotta
FERRERO Viviana	MONTALBANO Deborah	TISI Elide
FOGLIETTA Chiara	NAPOLI Osvaldo	TRESSO Francesco
FORNARI Antonio	NAPOLITANO Vincenzo	VERSACI Fabio

In totale, con il Presidente e la Sindaca, n. 41 presenti, nonché le Assessore e gli Assessori:
DI MARTINO Antonietta - FINARDI Roberto - GIUSTA Marco - IARIA Antonino -
LAPIETRA Maria - PIRONTI Marco - ROLANDO Sergio - SACCO Alberto - SCHELLINO
Sonia - UNIA Alberto.

Con la partecipazione del Segretario Generale SPOTO dr. Mario.

SEDUTA PUBBLICA

OGGETTO: FORME ALTERNATIVE DI COMMERCIO SU AREA PUBBLICA A
COMPLETAMENTO DELLE FORME MERCATALI: INDIVIDUAZIONE POSTEGGI
SINGOLI ESISTENTI SUL TERRITORIO CITTADINO.

Proposta dell'Assessore Sacco.

Nel 1998 è stata varata, attraverso l'approvazione del D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 114, la riforma del commercio, che aveva tra le sue finalità quella di garantire l'efficienza, la modernizzazione e lo sviluppo della rete commerciale.

In attuazione di tale Decreto Legislativo, la Regione Piemonte ha emanato la Legge Regionale 12 novembre 1999, n. 28. L'articolo 3 di tale legge recepiva quanto disposto dall'articolo 6, commi 1 e 2, del D.Lgs. n. 114/1998 che imputava alle regioni la definizione degli indirizzi generali e dei criteri per l'insediamento delle attività commerciali.

Con deliberazione del Consiglio Regionale n. 626 del 1 marzo 2000, il Consiglio Regionale del Piemonte ha approvato gli "Indirizzi regionali per la programmazione del commercio su area pubblica", in attuazione dell'articolo 28 del D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 114.

Con successiva deliberazione n. 32-2642 del 2 aprile 2001, la Giunta Regionale ha emanato, in attuazione del D.Lgs. 114/1998 e della Legge Regionale 12 novembre 1999, n. 28, i criteri per la disciplina delle vicende giuridico-amministrative del commercio su area pubblica.

Con la deliberazione del Consiglio Comunale del 25 novembre 2002 (mecc. 2002 05897/101) la Città di Torino ha definito le Linee programmatiche per la stesura del piano del sistema dei mercati della Città. In quel documento sono stati individuati gli indirizzi strategici per adeguare l'offerta commerciale su area pubblica a Torino.

Con la deliberazione del Consiglio Comunale del 21 febbraio 2005 (mecc. 2003 12205/101) la Città di Torino ha approvato il Piano Mercati della Città di Torino, strumento di carattere programmatico e strategico di iniziativa pubblica, che consta di tre documenti: il piano di assetto territoriale, l'articolato regolamentare in cui sono contenute le specificazioni delle modalità attuative ed il programma degli interventi strutturali che rientra all'interno della programmazione delle OO.PP..

Con deliberazione del Consiglio Comunale del 12 aprile 2006 (mecc. 2006 02228/016) si provvedeva all'individuazione di posteggi per l'esercizio della vendita e somministrazione di alimenti e bevande, con esclusione di cocomeri, meloni, pomodori, caldarroste e più in generale frutta e verdura, nell'arco temporale compreso tra le ore 22,00 e le ore 05,00 durante il periodo 21 giugno - 20 settembre e tra le ore 21,00 e le ore 05,00 durante il rimanente periodo dell'anno, fatta salva l'applicazione di altri provvedimenti in materia di orari adottati dalla Città e vigenti in particolari zone del territorio cittadino, a mezzo di veicoli attrezzati, cosiddetti "autobanchi", prevedendo l'assegnazione degli stessi attraverso il rilascio di apposite autorizzazioni con validità decennale.

Con deliberazione del Consiglio Comunale del 29 ottobre 2007 (mecc. 0705735/016) sono state rideterminate le aree su cui esercitare la vendita stagionale di cocomeri, meloni, pomodori da conserva, uve da vino, prevedendo l'assegnazione delle stesse attraverso il rilascio di apposite autorizzazioni con validità decennale ai soggetti che già da tempo le occupavano in via provvisoria. Il medesimo provvedimento ha individuato, altresì, i posteggi da destinare alla

vendita stagionale delle caldarroste.

Con deliberazione del Consiglio Comunale del 16 novembre 2009 (mecc. 2009 06358/016), l'Amministrazione avviava, parallelamente alla riorganizzazione e ristrutturazione del commercio su area pubblica che si svolge nelle aree destinate a mercato, un'attività di revisione e riordino delle varie forme di commercio su area pubblica effettuata al di fuori delle aree di mercato, esercitata all'interno di strutture fisse ancorate al suolo, cosiddetti "chioschi", atteso che, a differenza della previgente normativa che assoggettava i chioschi alla disciplina del commercio in sede fissa, l'effettuazione di tali attività commerciali è stata ricompresa nel regime giuridico dell'attività di vendita su area pubblica, disciplinata dall'articolo 27 e seguenti dello stesso Decreto Legislativo, oppure su posteggi singoli a mezzo di banchi mobili per la vendita di articoli appartenenti a molteplici categorie merceologiche, quali: fiori, libri, torroni e dolci, alimentari in genere, articoli da campeggio, oggettistica varia.

In esito alla attività di revisione e riordino delle forme di commercio su area pubblica effettuata al di fuori delle aree di mercato, sono state rilasciate a ciascun operatore commerciale le corrispondenti autorizzazioni al commercio su aree pubbliche:

- autorizzazioni al commercio correlate al possesso di concessione permanente di occupazione del suolo pubblico relative ad un manufatto, edificato previo rilascio del prescritto titolo edilizio;
- autorizzazioni al commercio con concessione di posteggio pluriennale (decennale, ai sensi della normativa al tempo vigente) ove posizionare banchi mobili.

Ai sensi dell'articolo 1, comma 1180, della Legge 205/2017, la validità originaria delle autorizzazioni al commercio con concessione pluriennale di posteggio è stata prorogata sino al 31 dicembre 2020.

Considerato che, dal punto di vista territoriale, l'ultimo decennio è stato per Torino un periodo di forte trasformazione urbana e demografica che ha generato nuovi modi di vivere la città, si ritiene opportuno, prima di dare avvio alle procedure di rinnovo delle concessioni, effettuare la verifica dell'adeguatezza delle postazioni a suo tempo individuate sia sotto il profilo dell'inserimento delle stesse nel contesto urbano, sia sotto il profilo commerciale, tenendo in considerazione anche l'effettiva richiesta ed utilizzo delle medesime da parte degli operatori commerciali.

A tal fine, è stato effettuato dalla Divisione Turismo, Attività Economico Produttive e Sviluppo in collaborazione con la Divisione Infrastrutture e Mobilità, la Divisione Ambiente e Verde Pubblico e con i Servizi Territoriali del Corpo di Polizia Municipale, la ricognizione dello stato di fatto e di diritto relativa a tutti i posteggi singoli istituiti con il provvedimento 16 novembre 2009 (mecc. 2009 06358/016).

Nell'occorrenza, si è altresì proceduto a verificare l'esistenza di eventuali cause ostative alla trasformazione in posteggi singoli da assegnare in concessione pluriennale di alcuni spazi pubblici, individuati successivamente all'adozione del provvedimento di programmazione del 2009 al fine del miglioramento del servizio al consumatore o per altri motivi di interesse

pubblico.

In particolare gli accertamenti effettuati sono stati volti a:

- censire tutte le aree in precedenza individuate, distinguendo tra le occupazioni di suolo pubblico con banco mobile/rimovibile da quelle la cui attività di vendita si svolge all'interno di chioschi;
- verificare la presenza dell'operatore commerciale concessionario o la sua eventuale assenza, distinguendo tra un'assenza meramente occasionale o continuativa;
- verificare la presenza o meno di eventuali cause ostative al permanere dell'area o ad una sua trasformazione dell'attuale durata in durata annuale, atteso che alcuni posteggi aventi identica destinazione merceologica presentano differenze relative alla durata dell'occupazione consentita, che non si ritiene più necessario mantenere.

In esito all'attività istruttoria espletata dagli Uffici sono risultati in possesso dei requisiti del rispetto delle esigenze di mobilità per le persone con disabilità, del rispetto delle norme sulla sicurezza stradale e del congruo utilizzo degli spazi viabili, 81 posteggi singoli, appartenenti alle seguenti categorie merceologiche:

- per la vendita di fiori, in numero di 49;
- per la vendita di libri, in numero di 22;
- per la vendita di torroni e dolci e altri generi alimentari, purché in misura non prevalente, in numero di 3;
- per la vendita di generi alimentari, in numero di 4;
- per la vendita di articoli vari, in numero di 3;

dettagliatamente indicati nell'allegato elenco, distinto per Circonscrizione, per categoria merceologica nonché per la durata dell'occupazione, opportunamente uniformata per tipologia dell'attività, (allegato 1), che viene allegato al presente provvedimento a costituirne parte integrante e sostanziale.

Per quanto riguarda l'estensione dei singoli posteggi si ritiene, inoltre, opportuno stabilire una omogenea definizione delle dimensioni degli stessi, riconducendole a delle misure minime standard per ciascun tipo di merceologia, in analogia a quanto è avvenuto per i posteggi individuati dall'Amministrazione per l'assegnazione in concessione temporanea, nel seguente modo:

- 25 metri quadrati per i posteggi adibiti alla vendita su area pubblica di prodotti appartenenti al settore alimentare a mezzo di veicoli attrezzati cosiddetti "autobanchi";
- 20 metri quadrati per tutti gli altri posteggi adibiti alla vendita su area pubblica di prodotti appartenenti al settore non alimentare, non settorializzati fiori o libri;
- 10 metri quadrati per i posteggi settorializzati libri;
- 8 metri quadrati per i posteggi settorializzati fiori;

Sono, comunque, fatti salvi i diritti acquisiti dai concessionari in essere.

Sono ammissibili eventuali ampliamenti ove le condizioni di luogo lo consentano.

Con riferimento ai posteggi singoli per i quali è prevista una occupazione che si protrae per

l'intero anno solare, considerato che le dinamiche commerciali inducono a prediligere attrezzature di vendita più idonee allo svolgimento dell'attività durante i mesi invernali, si ritiene opportuno prevedere la possibilità della conversione di detti posteggi su suolo pubblico in aree pubbliche ove è possibile l'installazione di manufatti edificati previo rilascio del previsto titolo edilizio (chioschi) e previa conforme domanda del concessionario e favorevole istruttoria espletata dai competenti uffici tecnici.

Con riferimento ad alcuni siti destinati alla vendita stagionale di cocomeri, meloni, pomodori da conserva e uve da vino, che in quanto meramente consolidati con la deliberazione del Consiglio Comunale del 29 ottobre 2007 (mecc. 0705735/016), sono stati individuati prima della approvazione, avvenuta in data 6 marzo 2006 con la deliberazione del Consiglio Comunale (mecc. 2005 10310/046), del Regolamento del Verde Pubblico e Privato della Città di Torino n. 317 e contemplano la individuazione del posteggio su aree verdi, è stato, altresì, acquisito il parere del competente Servizio Verde Pubblico al fine di adeguare la programmazione commerciale a quanto prescritto dal vigente Regolamento comunale n. 317 del Verde Pubblico e Privato della Città di Torino.

In esito alla verifica effettuata sono risultati in possesso dei requisiti del rispetto delle aree verdi e del rispetto delle norme sulla sicurezza stradale 15 posteggi singoli per la vendita stagionale di cocomeri, meloni, pomodori da conserva e uve da vino, dettagliatamente indicati nell'allegato elenco, distinto per Circoscrizione, (allegato 2), che viene allegato al presente provvedimento a costituirne parte integrante e sostanziale.

Nell'occasione è opportuno indicare nel presente documento di programmazione, innovando rispetto a quanto stabilito con deliberazione della Giunta Comunale del 29 aprile 2008 (mecc. 0802281/016), le prescrizioni cui assoggettare detti posteggi singoli, stabilendo che:

- il periodo di occupazione stagionale è definito con durata non inferiore a 63 giorni e non superiore a 123 giorni (periodo che risulta congruo in base alla media di occupazione effettiva registrata nell'ultimo quinquennio), individuato, per tutto il periodo di valenza della concessione, per ciascun posteggio a scelta del concessionario nell'intervallo di tempo compreso tra il 15 maggio e il 30 ottobre di ciascun anno;
- il periodo di occupazione stagionale nell'area di piazza della Repubblica è definito con durata non inferiore a 30 giorni e non superiore a 60 giorni individuato, per tutto il periodo di valenza della concessione, per ciascun posteggio a scelta del concessionario nell'intervallo di tempo compreso tra il 15 maggio e il 30 ottobre di ciascun anno; detta occupazione potrà avvenire non in concomitanza con lo svolgimento del mercato;
- che il periodo di occupazione di cui agli alinea precedenti comprende i giorni necessari per l'allestimento e per il disallestimento delle strutture temporanee eventualmente necessarie all'esercizio dell'attività, fermo restando che è esclusa la possibilità di occupazione mediante strutture che necessitano di titolo edilizio ai sensi della normativa vigente;
- che l'attività di vendita sia svolta tra le ore 9,00 e le ore 22,00, mentre l'attività di somministrazione avvenga tra le ore 9,00 e le ore 2,00, fatta salva l'applicazione di

- provvedimenti diversi in materia di orari;
- che la massima occupazione concedibile sia di 150 metri quadrati, quando l'area lo consenta e non vi siano ostacoli di natura viabile e sia garantita la sicurezza nel rispetto di quanto previsto dalla normativa vigente. Qualora vi sia attività di somministrazione l'occupazione massima consentita sarà di 200 metri quadrati;
 - che l'ingiustificata mancata occupazione per l'intero periodo stagionale di ciascun anno costituirà motivo di decadenza della concessione.

Con riferimento ai posteggi singoli destinati alla vendita stagionale di caldarroste, dettagliatamente indicati nell'allegato elenco (allegato 3), che viene allegato al presente provvedimento a costituirne parte integrante e sostanziale, si ritiene di confermare i posteggi individuati nella zona centrale della Città operando unicamente minimali spostamenti per ovviare alle problematiche legate alle esalazioni derivanti dalla cottura del prodotto che sono emerse e di implementare l'offerta commerciale nella zona centrale mediante l'individuazione di ulteriori tre posteggi.

Con riferimento ai posteggi singoli destinati alla vendita per l'esercizio della vendita e somministrazione di alimenti e bevande (con esclusione di cocomeri, meloni, pomodori, caldarroste e più in generale frutta e verdura) nell'arco temporale compreso tra le ore 22,00 e le ore 05,00 durante il periodo 21 giugno - 20 settembre e tra le ore 21,00 e le ore 05,00 durante il rimanente periodo dell'anno, fatta salva l'applicazione di altri provvedimenti in materia di orari adottati dalla Città e vigenti in particolari zone del territorio cittadino, a mezzo di veicoli attrezzati, cosiddetti "autobanchi", si ritiene opportuno confermare i posteggi per i quali si è registrata per un apprezzabile periodo di tempo la presenza del concessionario, dettagliatamente indicati nell'allegato elenco (allegato 4) che viene allegato al presente provvedimento a costituirne parte integrante e sostanziale, dando mandato agli Uffici di provvedere, in accordo con il concessionario, ad individuare una nuova e diversa collocazione al posteggio collocato in località Murazzi del Po, in considerazione della riattivazione in detta area delle attività di somministrazione previste dallo specifico Piano Integrato d'Ambito.

Per i posteggi che non risultano assegnati, terminate le operazioni di rinnovo delle concessioni in essere alla data del presente provvedimento, verranno adottati gli atti necessari per l'avvio delle procedure ad evidenza pubblica per il rilascio della relativa concessione.

Qualora dopo aver esperito le procedure di bando pubblico, alcuni posteggi risultassero non assegnati per assenza di interesse da parte degli operatori ad esercitare in tali località, si demanda ad apposito provvedimento della Giunta Comunale la soppressione di tali posteggi singoli privi di concessionario, ad eccezione per i posteggi individuati nelle immediate adiacenze del Cimitero Parco (Mirafiori Sud) nel rispetto di quanto prescritto dall'articolo 9, comma 1, punto 7) della deliberazione del Consiglio Regionale 1 marzo 2000, n. 626-3799 che espressamente prevede: "È opportuno regolamentare le presenze dei punti di sosta per la vendita di fiori nelle prossimità dei cimiteri in occasione della commemorazione dei defunti".

Considerato, inoltre, che nell'occorso di particolari ricorrenze e festività, quali il

14 febbraio, l'8 marzo, la Domenica delle Palme, la Festa della mamma, eccetera, si assiste ad un significativo aumento della presenza di operatori commerciali che vendono fiori che, a causa della impossibilità di ottenere un'area in concessione diversa dai posteggi individuati con il presente provvedimento, esercitano in modo itinerante, si ritiene opportuno prevedere la possibilità di richiedere l'assegnazione, per un periodo non superiore a 3 giorni, di un'area pubblica da adibire a posteggio temporaneo, della dimensione di 10 metri quadrati, da individuarsi di volta in volta alle condizioni che non crei interferenza con la circolazione stradale e pedonale e disti per un raggio di almeno 500 metri da altre attività commerciali, in sede fissa o su area pubblica, adibite alla vendita di fiori. Detti posteggi temporanei possono essere assegnati esclusivamente a soggetti titolari di autorizzazione al commercio su aree pubbliche che non dispongono di alcuna concessione di posteggio. Al medesimo operatore può essere assegnato un unico posteggio temporaneo, anche se in possesso di più autorizzazioni al commercio su aree pubbliche.

Da ultimo, atteso che l'esercizio di attività di commercio su posteggi singoli, in quanto complementare alle forme di commercio sulle aree mercatali, è strettamente connessa alle dinamiche di sviluppo della città e della sua economia, si ritiene opportuno prevedere la possibilità di implementazione delle forme alternative di commercio su area pubblica attraverso l'individuazione, con deliberazione della Giunta Comunale, di nuovi posteggi singoli sperimentali al fine di verificarne la funzionalità, assegnandoli temporaneamente per un periodo non superiore a 6 mesi. In caso di esito favorevole della sperimentazione l'Amministrazione assegnerà tramite bando i nuovi posteggi, previo aggiornamento degli elenchi di cui alla presente deliberazione.

L'approvazione del presente provvedimento non è assoggettato al parere di cui all'articolo 43 del Regolamento n. 374 del Decentramento, ma è stato comunque illustrato all'Assemblea dei Presidenti di Circostrizione del 17 settembre 2020.

Dato atto che è stata, altresì, consultata in merito la Commissione Consultiva Tecnica nel corso della seduta avvenuta in data 22 settembre 2020 il cui verbale è agli atti del Servizio Aree Pubbliche.

Il presente provvedimento non comporta oneri di utenza, né oneri finanziari per la Città.

Il presente provvedimento non è rilevante ai fini della pubblicazione nella sezione "Amministrazione aperta".

Il presente provvedimento non rientra nei presupposti per la valutazione dell'impatto economico, come risulta dalla dichiarazione allegata (allegato 5).

Tutto ciò premesso,

LA GIUNTA COMUNALE

Visto il Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, nel quale, fra l'altro, all'art. 42 sono indicati gli atti rientranti nella competenza dei Consigli Comunali;

Dato atto che i pareri di cui all'art. 49 del suddetto Testo Unico sono:
favorevole sulla regolarità tecnica;
favorevole sulla regolarità contabile;
Con voti unanimi, espressi in forma palese;

PROPONE AL CONSIGLIO COMUNALE

Per le motivazioni indicate in narrativa che qui si richiamano per fare parte integrante e sostanziale del presente provvedimento e delle decisioni assunte:

- 1) di individuare i posteggi singoli da adibire al commercio su area pubblica a completamento delle forme mercatali così come risultanti dall'allegato prospetto, distinto per Circostrizione e per settore e categoria merceologica nonché per la durata dell'occupazione (all. 1 - n.), che viene allegato al presente provvedimento a costituirne parte integrante e sostanziale;
- 2) di stabilire, fatti salvi i diritti acquistati dai concessionari in essere, le seguenti misure minime standard dei posteggi singoli di cui al precedente punto 1) da adibire al commercio su area pubblica extramercatale nel seguente modo:
 - a. 25 metri quadrati per i posteggi adibiti alla vendita su area pubblica di prodotti appartenenti al settore alimentare a mezzo di veicoli attrezzati cosiddetti "autobanchi";
 - b. 20 metri quadrati per tutti gli altri posteggi adibiti alla vendita su area pubblica di prodotti appartenenti al settore non alimentare, non settorializzati fiori o libri;
 - c. 10 metri quadrati per i posteggi settorializzati libri;
 - d. 8 metri quadrati per i posteggi settorializzati fiori.Sono ammissibili eventuali ampliamenti ove le condizioni di luogo lo consentano;
- 3) di prevedere, con riferimento ai posteggi singoli per i quali è prevista una occupazione che si protrae per l'intero anno solare, la possibilità della conversione di detti posteggi su suolo pubblico in aree pubbliche ove è possibile l'installazione di manufatti edificati previo rilascio del previsto titolo edilizio (chioschi) e previa conforme domanda del concessionario e favorevole istruttoria espletata dai competenti uffici tecnici;
- 4) di individuare i posteggi singoli da adibire al commercio su area pubblica extramercatale per la vendita stagionale di cocomeri, meloni, pomodori da conserva e uve da vino, dettagliatamente indicati nell'allegato elenco, distinto per Circostrizione (all. 2 - n.), che viene allegato al presente provvedimento a costituirne parte integrante e sostanziale;
- 5) di stabilire le seguenti prescrizioni relative ai posteggi singoli da adibire al commercio su area pubblica extramercatale per la vendita stagionale di cocomeri, meloni, pomodori da conserva e uve da vino:
 - il periodo di occupazione stagionale è definito con durata non inferiore a 63 giorni e

- non superiore a 123 giorni, individuato, per tutto il periodo di valenza della concessione, per ciascun posteggio a scelta del concessionario nell'intervallo di tempo compreso tra il 15 maggio e il 30 ottobre di ciascun anno;
- il periodo di occupazione stagionale nell'area di piazza della Repubblica è definito con durata non inferiore a 30 giorni e non superiore a 60 giorni individuato, per tutto il periodo di valenza della concessione, per ciascun posteggio a scelta del concessionario nell'intervallo di tempo compreso tra il 15 maggio e il 30 ottobre di ciascun anno; detta occupazione potrà avvenire non in concomitanza con lo svolgimento del mercato;
 - che il periodo di occupazione di cui agli alinea precedenti comprende i giorni necessari per l'allestimento e per il disallestimento delle strutture temporanee eventualmente necessarie all'esercizio dell'attività, fermo restando che è esclusa la possibilità di occupazione mediante strutture che necessitano di titolo edilizio ai sensi della normativa vigente;
 - che l'attività di vendita sia svolta tra le ore 9,00 e le ore 22,00, mentre l'attività di somministrazione avvenga tra le ore 9,00 e le ore 2,00, fatta salva l'applicazione di provvedimenti diversi in materia di orari;
 - che la massima occupazione concedibile sia di 150 metri quadrati, quando l'area lo consenta e non vi siano ostacoli di natura viabile e sia garantita la sicurezza nel rispetto di quanto previsto dalla normativa vigente. Qualora vi sia attività di somministrazione l'occupazione massima consentita sarà di 200 metri quadrati;
 - che l'ingiustificata mancata occupazione per l'intero periodo stagionale di ciascun anno costituirà motivo di decadenza della concessione;
- 6) di individuare i posteggi singoli destinati alla vendita stagionale di caldarroste, dettagliatamente indicati nell'allegato elenco (all. 3 - n.), che viene allegato al presente provvedimento a costituirne parte integrante e sostanziale;
- 7) di individuare i posteggi singoli destinati alla vendita e somministrazione di alimenti a mezzo di veicoli attrezzati, cosiddetti "autobanchi", dettagliatamente indicati nell'allegato elenco (all. 4 - n.), che viene allegato al presente provvedimento a costituirne parte integrante e sostanziale, dando mandato agli Uffici di provvedere, in accordo con il concessionario, ad individuare una nuova e diversa collocazione al posteggio collocato in località Murazzi del Po, in considerazione della riattivazione in detta area delle attività di somministrazione previste dallo specifico Piano Integrato d'Ambito;
- 8) di stabilire le seguenti prescrizioni relative ai posteggi singoli destinati alla vendita e somministrazione di alimenti a mezzo di veicoli attrezzati, cosiddetti "autobanchi", di cui al precedente punto 7):
- è esclusa la vendita di cocomeri, meloni, pomodori, caldarroste e più in generale frutta e verdura;
 - l'attività deve essere esercitata nell'arco temporale compreso tra le ore 22,00 e le ore

05,00 durante il periodo 21 giugno-20 settembre e tra le ore 21,00 e le ore 05,00 durante il rimanente periodo dell'anno, fatta salva l'applicazione di altri provvedimenti in materia di orari adottati dalla Città e vigenti in particolari zone del territorio cittadino;

- 9) di prevedere che la ricollocazione dei siti dei posteggi individuati con il presente provvedimento possa essere disposta dall'Amministrazione con deliberazione di Giunta Comunale per comprovati motivi di ordine e sicurezza pubblica, per ragioni urbanistiche, per motivi di viabilità e, in ogni caso, per motivi di pubblico interesse;
- 10) di prevedere che modifiche non sostanziali del riassetto delle aree approvato con il presente provvedimento potranno essere adottate con deliberazione della Giunta Comunale;
- 11) di prevedere la possibilità di implementazione delle forme alternative di commercio su area pubblica attraverso l'individuazione, con deliberazione della Giunta Comunale, di nuovi posteggi singoli sperimentali al fine di verificarne la funzionalità, assegnandoli temporaneamente per un periodo non superiore a 6 mesi. In caso di esito favorevole della sperimentazione l'Amministrazione assegnerà tramite bando i nuovi posteggi, previo aggiornamento degli elenchi di cui alla presente deliberazione;
- 12) di prevedere l'assegnazione dietro specifica istanza, con provvedimento dirigenziale, per un periodo non superiore a 3 giorni coincidente con le ricorrenze o le festività, di un'area pubblica da adibire a posteggio temporaneo per la vendita di fiori, della dimensione di 10 metri quadrati, da individuarsi di volta in volta alle condizioni che non crei interferenza con la circolazione stradale e pedonale e disti per un raggio di ameno 500 metri da altre attività commerciali, in sede fissa o su area pubblica, adibite alla vendita di fiori. Detti posteggi temporanei possono essere assegnati esclusivamente a soggetti titolari di autorizzazione al commercio su aree pubbliche che non dispongono di alcuna concessione di posteggio. Al medesimo operatore può essere assegnato un unico posteggio temporaneo, anche se in possesso di più autorizzazioni al commercio su aree pubbliche;
- 13) di dare atto che, terminate le operazioni di rinnovo delle concessioni in essere alla data del presente provvedimento relative ai posteggi singoli, per i posteggi che risulteranno liberi verranno adottati gli atti necessari per l'avvio delle procedure ad evidenza pubblica per il rilascio della relativa concessione pluriennale;
- 14) di demandare, qualora dopo aver esperito le procedure di bando pubblico alcuni posteggi risultassero ulteriormente liberi, alla Giunta Comunale, l'adozione del provvedimento di soppressione di detti posteggi non assegnati, fatta eccezione per i posteggi individuati nelle immediate adiacenze del Cimitero Parco (Mirafiori Sud);
- 15) di dare atto che il presente provvedimento non comporta oneri di utenza, né oneri finanziari per la Città;
- 16) di dare atto che il presente provvedimento non è rilevante ai fini della pubblicazione nella sezione "Amministrazione aperta";
- 17) di dichiarare che il presente provvedimento non rientra nei presupposti per la valutazione

- dell'impatto economico, come risulta dalla dichiarazione allegata (all. 5 - n.);
- 18) di dichiarare, attesa l'urgenza di procedere al rinnovo delle concessioni in essere, in conformità del distinto voto palese ed unanime, il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'articolo 134, comma 4, del Testo Unico approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

L'ASSESSORE AL COMMERCIO,
LAVORO, SPORTELLO IMPRESE,
PROMOZIONE EVENTI CITTADINI E
TURISMO, ECONOMATO
AVVOCATURA COMUNALE
F.to SACCO

Si esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica.

IL DIRIGENTE
AREA COMMERCIO
F.to Mangiardi

Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile

per IL DIRETTORE FINANZIARIO
La Dirigente Delegata
F.to Gaidano

Il Presidente pone in votazione il provvedimento.

IL CONSIGLIO COMUNALE

procede alla votazione nei modi di regolamento.

Al momento della votazione risultano assenti dall'aula o considerati assenti ai sensi dell'art. 128 comma 2 del Regolamento del Consiglio Comunale:

Artesio Eleonora, Carretta Domenico, Carretto Damiano, Curatella Cataldo, Foglietta Chiara, Grippo Maria Grazia, il Vicepresidente Vicario Lavolta Enzo, Lo Russo Stefano, Lubatti Claudio, Magliano Silvio, Montalbano Deborah, Napoli Osvaldo, Parlacino Francesca, Patriarca Lorenza, Petrarulo Raffaele, Pollicino Marina, Ricca Fabrizio, Scanderebech Federica, Tisi Elide, Tresso Francesco

PRESENTI 21

VOTANTI 21

FAVOREVOLI 21:

Albano Daniela, Amore Monica, la Sindaca Appendino Chiara, Azzarà Barbara, Buccolo Giovanna, Carlevaris Cinzia, Chessa Marco, la Vicepresidente Ferrero Viviana, Fornari Antonio, Giacosa Chiara, Giovara Massimo, Imbesi Serena, Malanca Roberto, Mensio Federico, Napolitano Vincenzo, Paoli Maura, Russi Andrea, Sganga Valentina, il Presidente Sicari Francesco, Tevere Carlotta, Versaci Fabio

Il Presidente dichiara approvata la proposta della Giunta.

IL CONSIGLIO COMUNALE

procede alla votazione nei modi di regolamento, ai sensi di legge.

Al momento della votazione risultano assenti dall'aula o considerati assenti ai sensi dell'art. 128 comma 2 del Regolamento del Consiglio Comunale:

Artesio Eleonora, Carretta Domenico, Carretto Damiano, Curatella Cataldo, Foglietta Chiara, Grippo Maria Grazia, il Vicepresidente Vicario Lavolta Enzo, Lo Russo Stefano, Lubatti Claudio, Magliano Silvio, Montalbano Deborah, Napoli Osvaldo, Parlacino Francesca, Patriarca Lorenza, Petrarulo Raffaele, Pollicino Marina, Ricca Fabrizio, Scanderebech Federica, Tisi Elide, Tresso Francesco

PRESENTI 21

VOTANTI 21

FAVOREVOLI 21:

Albano Daniela, Amore Monica, la Sindaca Appendino Chiara, Azzarà Barbara, Buccolo Giovanna, Carlevaris Cinzia, Chessa Marco, la Vicepresidente Ferrero Viviana, Fornari Antonio, Giacosa Chiara, Giovara Massimo, Imbesi Serena, Malanca Roberto, Mensio Federico, Napolitano Vincenzo, Paoli Maura, Russi Andrea, Sganga Valentina, il Presidente Sicari Francesco, Tevere Carlotta, Versaci Fabio

Il Presidente dichiara approvata l'immediata eseguibilità del provvedimento.

Sono allegati al presente provvedimento i seguenti:
allegato 1 - allegato 2 - allegato 3 - allegato 4 - allegato 5.

In originale firmato:

IL SEGRETARIO
Ferrari

IL PRESIDENTE
Sicari
